

SISTEMA ■ ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

SAI: LA RETE

Il *Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)*
è la rete degli enti locali
per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata

Gli **enti locali**, per l'attuazione dei loro interventi,
accedono alle risorse del
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA)
e
si avvalgono della collaborazione delle
realità del terzo settore.

Il coordinamento dello SAI è affidato a una struttura tecnica denominata
Servizio Centrale

LA GOVERNANCE MULTI-LIVELLO

Collaborazione tra i diversi livelli di governo

- **MINISTERO DELL'INTERNO**
- **ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI**
- **ENTI LOCALI** *che si avvalgono della collaborazione delle realtà del Terzo Settore*

LA CARTA COSTITUZIONALE

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge (art 10 co 3).

Accesso alla Richiesta di Protezione Internazionale

Riferimenti normativi in materia di protezione internazionale:

- Convenzione sullo statuto dei rifugiati adottata a Ginevra nel 1951;
- Direttiva 2011/95/UE (c.d. Dir. “qualifiche”);
- Direttiva 2013/32/UE (c.d. Direttiva “procedure”);
- Direttiva 2013/33/UE (c.d. Dir. “accoglienza”);
- 10, c. 3, Cost.;
- lgs. 251/2007, decreto di attuazione della Dir. 2004/83/CE;
- lgs. 25/2008, decreto di attuazione della Dir. 2005/85/CE;
- lgs. 142/2015, decreto di attuazione delle Dir. 2013/33/UE e 2013/32/UE

Accesso alla Richiesta di Protezione Internazionale

Convenzione di Ginevra 1951

- *Tutela di rifugiati che appartengono ad un gruppo sociale così come disposto dall'art 1(A) 2 della Convenzione di Ginevra 1951 e\o relativo protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati*

L'appartenenza ad un determinato gruppo sociale è uno dei cinque motivi di persecuzione contenuti nella Convenzione di Ginevra così come elencati nell'art. 1A, paragrafo 2 della Convenzione stessa:

chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dal suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi

Accesso alla Richiesta di Protezione Internazionale

Raccomandazione 9 sul concetto di “appartenenza ad un determinato gruppo sociale” nel contesto della Convenzione 1951 sullo status - dei rifugiati (2004)

- *si legga all'interno della raccomandazione R9 del Comitato dei Ministri, in applicazione dell'15.b dello Statuto del Consiglio di Europa gli Stati membri considerino i seguenti principi nel determinare, nel contesto dell'articolo 1. A, paragrafo 2, della Convenzione del 1951, se una persona è perseguitata per l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale - **Non vi è gerarchia alcuna fra i cinque motivi della Convenzione del 1951, razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale (MPSG) e opinione politica.** Sono tutti egualmente applicabili. A seconda delle circostanze di ogni singolo caso, i diversi motivi possono sovrapporsi ed un richiedente asilo può essere eleggibile per il riconoscimento dello status di rifugiato sulla base di più di uno di detti motivi*

Accesso alla Richiesta di Protezione Internazionale

Raccomandazione 9 sul concetto di “appartenenza ad un determinato gruppo sociale” nel contesto della Convenzione 1951 sullo status - dei rifugiati (2004)

- Considera che "**un determinato gruppo sociale**" è un insieme di persone che hanno, o a cui è stata attribuita, una caratteristica comune diversa da quella del rischio di persecuzione e che sono percepite come un gruppo dalla società o identificate come tali dallo stato o dai loro persecutori. L'azione di persecuzione verso un gruppo può tuttavia essere un fattore rilevante nel determinare la visibilità di un gruppo in una particolare società.
- **Il concetto in particolare include:**
 - a) i gruppi che possono essere definiti da caratteristiche innate o immutabili;
 - b) i gruppi composti di persone che condividono un background o storico o una caratteristica che è tanto immutabile o così fondamentale per la loro identità, coscienza o dignità umana che quelle persone non dovrebbero essere costrette a rinunciarvi.

Accesso alla Richiesta di Protezione Internazionale

Principi di Yogyakarta

Principi di Yogyakarta sull'applicazione del diritto internazionale dei diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere 2007

- Ognuno ha diritto di avvalersi in altri paesi della protezione internazionale. In nessun caso uno stato può allontanare, espellere o estradare una persona verso uno stato in cui questa persona potrebbe incorrere in un fondato motivo di tortura, persecuzione o qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sulla base dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale

Accesso alla Richiesta di Protezione Internazionale

Convenzione di Istanbul

Per sancire il diritto alla protezione internazionale per violenza di genere si fa riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (meglio nota come “Convenzione di Istanbul”), approvata ad Istanbul nel 2011. Gli Stati che vi hanno preso parte sono chiamati ad adottare ogni misura legislativa o di altro tipo necessaria per garantire che la violenza contro le donne, basata sul genere (*gender-based crimes*), possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e come una forma grave di pregiudizio che dia luogo ad una protezione sussidiaria sancendo all'art. 60 che gli Stati firmatari devono adottare «le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A(2) della Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria».

Accesso alla Richiesta di Protezione Internazionale

La normativa europea ha introdotto **l'istituto della protezione internazionale**, in base al quale al richiedente asilo può essere riconosciuto, in considerazione della condizione personale, lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria.

Si tratta principalmente della direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004 (c.d. **direttiva qualifiche**), recepita con il D.Lgs. n. 251/2007, che disciplina i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e il contenuto dello status medesimo. La direttiva è stata successivamente modificata dalla direttiva 2011/95/UE, a cui è stata data attuazione con il D.Lgs. n. 18 del 2014.

Quanto alle procedure ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, la disciplina normativa è posta dal **D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25**, come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, di recepimento della **direttiva "procedure"** n. 32 del 2013.

Il **D.Lgs. n. 142/2015**, con le successive modificazioni ed integrazioni, ha provveduto ad attuare anche la c.d. **direttiva accoglienza** (2013/33), recante le modalità di accoglienza dei richiedenti.

Accesso alla Richiesta di Protezione Internazionale

Direttiva Qualifiche sulla considerazione e l'identità di genere riprodotto dall'art. 8 del D.Lgs. 251 del 2007, emendato nel 2014 dalla legge di trasposizione della direttiva, ha introdotto, accanto agli atti di persecuzione, la «**mancanza di protezione contro tali atti**». In tal senso è chiaro che ci si trovi di fronte a persecuzione anche quando non sia garantita adeguata protezione contro atti perpetrati da agenti persecutori privati.

L'art. 9 sugli atti di persecuzione, al comma 2, lettera a), nomina gli atti di violenza sessuale, mentre, alla lettera f), richiama gli «atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia».

Accesso alla Richiesta di Protezione Internazionale

Direttiva 2011/95 (norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale), DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 18

La direttiva fornisce una definizione di rifugiato come *“cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12”* (Art. 2, lett. d).

Accesso alla Richiesta di Protezione Internazionale

Direttiva 2011/95

Nel testo di recepimento della medesima Direttiva, D. lgs. 18/2014, all'art. 8 lett. d) si prevede che un *“particolare gruppo sociale”*: è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine [...] può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, [...] si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere”

Accesso alla Richiesta di Protezione Internazionale

L'articolo 10 della Direttiva 2004/83 CE (c.d. Direttiva Qualifiche, trasposta nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 251/2007 e ora rifusa nella Direttiva 95/2011 UE) ha riconosciuto esplicitamente prima l'orientamento sessuale (nel 2004), e poi l'identità di genere (nel 2011) come caratteristiche della persona che, rientrando in un particolare gruppo sociale, costituiscono motivo per ottenere protezione internazionale

Accesso alla Richiesta di Protezione Internazionale

D.Lgs. n. 251 del 2007, **art. 8, comma 2**, là dove stabilisce che è “irrelevante che il richiedente posseda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti i persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni”.

Accesso alla Richiesta di Protezione Internazionale

Giurisprudenza

Corte di Giustizia Europea, con [sentenza del 7 novembre 2013](#) pronunciandosi in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE su domande presentate dal Raad Van State (Paesi Bassi), interviene per la prima volta sull'interpretazione della Direttiva 2004/83 CE (c.d. Direttiva Qualifiche, trasposta nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 251/2007 e ora rifusa nella Direttiva 95/2011 UE) Sull'appartenenza delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali a un 'determinato gruppo sociale', sulla scorta dell'interpretazione della Convenzione di Ginevra e dell'art. 10, comma 1, lett. d) della Direttiva Qualifiche, per la quale *'in funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale'* (nell' articolo della Direttiva 95/2011 UE si precisa che si deve tenere *'debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere'*).

Accesso alla Richiesta di Protezione Internazionale

Giurisprudenza

Nel 2014, con riferimento al caso "*A, B and C v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*", la Corte di ha dichiarato che le autorità nazionali degli Stati Membri, nell'esaminare le richieste di asilo basate sull'orientamento sessuale, debbano necessariamente utilizzare delle modalità di verifica della credibilità del richiedente che siano pienamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo e della sua dignità, sanciti e tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quali il diritto al rispetto della vita privata e familiare

Accesso alla Richiesta di Protezione Internazionale

Giurisprudenza

Cass. Civile Sez. I, sentenza n. 11176, 27 febbraio 2019.

- *Se infatti, qualora un ordinamento giuridico punisca l'omosessualità come reato, questo costituisce, di per sé una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini, che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo (Cass. 26969/2018), **l'assenza di norme che vietino direttamente o indirettamente i rapporti consensuali tra persone, dello stesso sesso, non è, di per sé, risolutivo ai fini di escludere la protezione internazionale, dovendo altresì accertarsi se lo Stato, in tale situazione, riconducibile alla previsione dell'art. 8, lett. d), non possa o non voglia offrire adeguata protezione alla persona omosessuale, [D.Lgs. n. 251 del 2007](#), ex art. 5, lett. c), e dunque se, considerata la concreta situazione del richiedente e la sua particolare condizione personale, questi possa subire, a causa del suo orientamento sessuale, ex art. 8, lett. d), la minaccia grave ed individuale alla propria vita o alla persona e dunque l'impossibilità di vivere nel proprio paese d'origine senza rischi effettivi per la propria incolumità psico-fisica la propria condizione personale.***

PARTICOLARE GRUPPO SOCIALE

Giurisprudenza

D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. d) (diretta emanazione del principio di asilo, di cui all'art. 10 del testo costituzionale), “che espressamente contempla anche tale orientamento quale fattore di individuazione di un “particolare gruppo sociale”, che costituisce appunto ragione di persecuzione idonea a giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato” (*per l'esclusione che l'assunzione di un orientamento sessuale possa essere elemento discriminativo, per un soggetto o per un gruppo sociale, v., tra le altre, Cass. 22 giugno 2016, n. 12962*).

Posta questa regola di base, appare ancora opportuno precisare che, secondo la chiara struttura della norma appena richiamata, a risultare elemento decisivo al riguardo è l'appartenenza del singolo a un gruppo sociale connotato da un dato orientamento sessuale; non già, in sé e per sé, l'orientamento sessuale proprio del singolo. A contare in proposito, cioè, è il riflesso sociale, come identificativo di un'appartenenza a un gruppo e, dunque, come comunque ricomprensivo del singolo nell'ambito dello stesso

D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 2, là dove stabilisce che è “irrelevante che il richiedente posseda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti i persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni”. **Cass., 29 dicembre 2016, n. 27437, Cass. sez. VI, 04/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2458**

Accesso alla Richiesta di Protezione Internazionale

L'articolo 10(1)(d) della **Direttiva Qualifiche** prevede che, a seconda delle circostanze del Paese d'origine, il concetto di determinato gruppo sociale possa applicarsi anche a un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. Di conseguenza, attraverso tale importante strumento normativo, i richiedenti asilo LGBT nell'UE vengono ufficialmente riconosciuti come aventi potenzialmente titolo a beneficiare della protezione internazionale.

La Corte di Cassazione ha sottolineato come la **criminalizzazione dell'orientamento sessuale**, in particolar modo dell'omosessualità, debba essere considerata persecutoria per se.

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul riconoscimento delle richieste d'asilo basate sull'orientamento sessuale, sin dal 2012 con l'ordinanza numero 15981. In tale decisione, la Cassazione ha stabilito che l'esistenza di leggi che configurano gli atti omosessuali come reati rappresenta di per sé una chiara e **grave violazione del diritto individuale** di vivere liberamente la propria vita privata, sessuale ed affettiva, un diritto sancito dall'articolo 8 della nostra Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, vincolante nella materia in esame.

ACCESSO ALL'ACCOGLIENZA

Secondo l'art. 18(punto 3) della direttiva 2013/33/UE (rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza) gli Stati membri dell'UE devono prendere in considerazione le **preoccupazioni di genere e le esigenze specifiche** delle persone vulnerabili come le persone LGBTI all'interno dei locali e dei centri di accoglienza. Inoltre, sono tenuti a prendere in considerazione misure appropriate per prevenire aggressioni e violenze di genere, compresa la violenza sessuale e le molestie nell'accoglienza.

ACCESSO ALL'ACCOGLIENZA

(art. 21 Direttiva Accoglienza)

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)

CAPO IV DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE PERSONE VULNERABILI

Articolo 21 Principio generale

Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

ACCESSO ALL'ACCOGLIENZA NEL SAI

Le parole chiave

- NATURA PUBBLICA DELLE RISORSE
- IMPATTO SOSTENIBILE PER I TERRITORI
- RETI TERRITORIALI
- ACCOGLIENZA DIFFUSA (90% in appartamenti)
- ADESIONE VOLONTARIA

ACCESSO ALL'ACCOGLIENZA NEL SAI

Le azioni chiave

- PROGETTI PERSONALIZZATI per ogni beneficiario
- ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA
- ORIENTAMENTO LEGALE
- SERVIZI ALLA PERSONA
- PERCORSI DI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE

RETE SAI

Posti - 2023

43.193 POSTI COMPLESSIVI


36.246 PER CATEGORIE ORDINARIE

6.150 PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

797 PER DISAGIO MENTALE/DISABILITA'

DISTRIBUZIONE POSTI PER TIPOLOGIA, ANNO 2023

VALORI PERCENTUALI



ACCESSO ALL'ACCOGLIENZA NEL SAI

Linee guida e Manuale Operativo

nati e sviluppati grazie a una forte partecipazione dei territori e attraverso il dialogo costante tra contesti locali e centro

SAI come **parte integrante del welfare locale**
e in rete con gli altri servizi del territorio

Possibilità di avvalersi del **partenariato operativo**
con le realtà del terzo settore e del privato sociale

ACCESSO ALL'ACCOGLIENZA NEL SAI

Tipologie beneficiari

D.Lgs.142/2015 art 17 accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

- Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o **legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere**, le vittime di mutilazioni genitali.

ACCESSO ALL'ACCOGLIENZA NEL SAI

Linee Guida

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

- **garantire un'equipe multidisciplinare** con competenze, ruoli e modalità di organizzazione. E' necessario che l'equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma; garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza; garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc.
- Prevedere all'interno dell'**equipe figure con esperienze e professionalità adeguate** per i casi di accoglienza di persone portatrici di specifici bisogni di vulnerabilità

OPERATORI DEL SAI – 2022

LE FIGURE PROFESSIONALI NEI PROGETTI ORDINARI E DS/DM

| Figure Professionali | Donne | | Uomini | | Totale | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | v.a. | % | v.a. | % | v.a. | % |
| Operatore accoglienza | 1.265 | 13,0 | 1.099 | 19,3 | 2.364 | 15,3 |
| Amministrativo | 1.503 | 15,5 | 681 | 11,9 | 2.184 | 14,2 |
| Mediatore | 875 | 9,0 | 892 | 15,6 | 1.767 | 11,5 |
| Operatore integrazione | 744 | 7,6 | 427 | 7,5 | 1.171 | 7,6 |
| Educatore | 711 | 7,3 | 236 | 4,1 | 947 | 6,1 |
| Coordinatore di équipe | 570 | 5,9 | 344 | 6,0 | 914 | 5,9 |
| Assistente sociale | 755 | 7,8 | 75 | 1,3 | 830 | 5,4 |
| Operatore legale | 476 | 4,9 | 309 | 5,4 | 785 | 5,1 |
| Psicologo | 631 | 6,5 | 114 | 2,0 | 745 | 4,8 |
| Consulente | 323 | 3,3 | 325 | 5,7 | 648 | 4,2 |
| Supervisore | 344 | 3,5 | 183 | 3,2 | 527 | 3,4 |
| Operatore O.S.S. | 82 | 0,8 | 45 | 0,8 | 127 | 0,8 |
| Operatore O.S.A. | 36 | 0,4 | 16 | 0,3 | 52 | 0,3 |
| Altro | 1.411 | 14,5 | 954 | 16,7 | 2.365 | 15,3 |
| Totale | 9.726 | 100,0 | 5.700 | 100,0 | 15.426 | 100,0 |

ACCESSO ALL'ACCOGLIENZA NEL SAI

Linee Guida

Nel caso di servizi di accoglienza per persone con *special needs*, garantire la loro stretta collaborazione con i **servizi socio-sanitari locali** (attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma) e le realtà del **privato sociale**, nonché a dimostrare la comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di beneficiari.

ACCESSO ALL'ACCOGLIENZA NEL SAI

- permesso di soggiorno
- orientamento al mercato del lavoro e agli alloggi
- assistenza medica
- assistenza sociale
- accesso all'istruzione per i minori

ACCESSO ALL'ACCOGLIENZA NEL SAI

Supporto all'accesso ai diritti

- Il progetto SAI , attraverso le attività a supporto, favorisce il dialogo con le associazioni di settore, avvia i contatti con le istituzioni, a vario titolo coinvolte, per un percorso di collaborazione e condivisione finalizzato a creare una sinergia operativa e programmare iniziative comuni negli specifici ambiti di interesse
- Sviluppare azioni di promozione e valorizzazione di buone pratiche in materia di inclusione anche socio lavorativa delle persone LGBT+, mediante il coinvolgimento degli stakeholder

I BENEFICIARI ACCOLTI NEL SAI CON BISOGNI SPECIFICI 2022

BENEFICIARI CON ESIGENZE SPECIFICHE DI PRESA IN CARICO, ANNI 2016-2022

VALORI PERCENTUALI (RIFERITI AL TOTALE DEI BENEFICIARI) - LE VULNERABILITA' NON SONO MUTUAMENTE ESCLUSIVE

| Principali Esigenze Specifiche | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Beneficiari vittime di tortura e/o violenze | 7,4 | 7,8 | 7,3 | 8,4 | 5,8 | 4,8 | 3,7 |
| Beneficiari con problemi di disagio mentale | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 3,7 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| Beneficiari vittime di tratta | 2,3 | 3,1 | 3,4 | 4,9 | 4,8 | 4,1 | 3,1 |
| Beneficiari disabili anche temporanei | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Beneficiari con necessità di assistenza domiciliare, sanitaria specialistica e prolungata | 3,4 | 3,2 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 1,7 |
| Beneficarie sole in stato di gravidanza | 0,7 | 1,1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 0,9 |
| Beneficiari LGBTQIA+ | - | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 0,6 | 0,4 |
| Beneficiari vittime di sfruttamento lavorativo | - | - | - | - | - | - | 0,4 |

I BENEFICIARI ACCOLTI NEL SAI CON BISOGNI SPECIFICI PER GENERE 2022

BENEFICIARI CON ESIGENZE SPECIFICHE DI PRESA IN CARICO, ANNO 2022

VALORI PERCENTUALI (RIFERITI AL TOTALE DEI BENEFICIARI) - LE VULNERABILITÀ NON SONO MUTUAMENTE ESCLUSIVE

| Principali Esigenze Specifiche | Donne | Uomini |
|---|-------|--------|
| Beneficiari vittime di tratta | 11,4 | 0,7 |
| Beneficiari vittime di tortura e/o violenze | 7,2 | 2,7 |
| Beneficarie sole in stato di gravidanza | 3,8 | |
| Beneficiari con problemi di disagio mentale | 3,2 | 3,2 |
| Beneficiari con necessità di assistenza domiciliare, sanitaria specialistica e prolungata | 1,9 | 1,6 |
| Beneficiari disabili anche temporanei | 1,7 | 1,7 |
| Beneficiari LGBTQIA+ | 0,5 | 0,4 |

*tutte le slide e i video dei seminari
sono raccolti nella
WEBINAR GALLERY del sito RETE SAI*

www.retesai.it/webinar